

» Assicurazione sulla vita

6-3-2015

Polizze linked, esclusa la natura di contratti finanziari se stipulate prima dell'1 luglio 2007

Le polizze linked non possono essere qualificate come contratti di natura finanziaria, ma vanno ricondotte alla categoria dei contratti assicurativi. In tal senso si è infatti pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la Sent. 1 marzo 2012 (C-166/11), secondo la quale anche le polizze linked sono e rimangono polizze vita nonostante la connotazione finanziaria.

di Benedetta Musco Carbonaro, Silvia Colombo - Avvocati in Milano

Il caso

Il Tribunale di Livorno ha deciso una controversia proposta da un cliente che, nei mesi di aprile e giugno del 2007, aveva sottoscritto due polizze *index linked* e che, in conseguenza delle perdite subite, aveva convenuto in giudizio sia l'impresa di assicurazione emittente, sia la banca che le aveva intermedate, assumendo che non si trattasse di polizze assicurative sulla vita bensì di strumenti finanziari, per la distribuzione dei quali entrambe le convenute avrebbero dovuto rispettare le previsioni del TUF (Testo Unico della Finanza, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

L'attore ha quindi domandato l'accertamento dell'invalidità delle polizze, ovvero la loro risoluzione per inadempimento o comunque la condanna delle convenute al risarcimento del danno.

L'evoluzione normativa in materia di prodotti finanziari assicurativi

Il cambio di rotta che ha testimoniato la sempre più forte interrelazione tra il settore finanziario e quello assicurativo è certamente rappresentato dalla Legge Risparmio del 2005 (L. 28 dicembre 2005, n. 262) che, intervenendo sulla disciplina dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, ha eliminato l'esenzione dall'obbligo di prospetto e dagli altri obblighi informativi, prevista dall'art. 100, comma 1, lett. f) del TUF e, introducendo nel TUF l'art. 25-bis, ha esteso alla sottoscrizione e al collocamento di tali prodotti la disciplina contenuta negli artt. 21 e 23 del TUF *"in quanto compatibili"*.

L'incertezza interpretativa di tale intervento normativo ha in seguito reso necessario emanare un decreto correttivo (il c.d. Decreto Pinza - D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 di attuazione della delega contenuta all'art. 46, L. 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari».

che ha integrato nel TUF, più precisamente alla lett. w-bis) dell'art. 1, comma 1, la definizione, prima assente, di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, che ricomprende tutte le polizze c.d. *linked* (*unit linked* ed *index linked*) e le operazioni di capitalizzazione.

E' importante segnalare come, ai sensi dell'art. 34-quater, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 (convertito con L. 9 marzo 2006, n. 80), l'entrata in vigore del neo introdotto art. 25-bis del TUF sia stata differita *"a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione"* della Consob e dell'Isvap (ora Ivass).

Tali disposizioni sono dunque state dettate dalla Consob con la Del.Consob n. 15961 del 2007 che, modificando il Regolamento Intermediari previgente, ha esteso dal 1 luglio 2007 all'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi (quando svolta da soggetti abilitati o direttamente dalle imprese di assicurazione) alcune regole di condotta già previste per lo svolgimento dei servizi di investimento (si pensi ad esempio alla disciplina in materia di conflitto di interessi, agli obblighi informativi, alle disposizioni relative alla valutazione di adeguatezza ecc.).

L'abrogazione dell'art. 100, comma 1, lett. f), del TUF ha poi reso necessari due ulteriori interventi della Consob, al fine di rendere effettivo l'assoggettamento dei prodotti finanziari assicurativi alla disciplina dell'offerta al pubblico: con la Del.Consob n. 15915 del 2007 l'autorità di vigilanza ha introdotto nel Titolo I del Regolamento Emittenti il Capo IV, dedicato ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Successivamente, la Del. n. 16840 del 2009 ha introdotto negli allegati al Regolamento

Emittenti uno schema di prospetto per l'offerta delle polizze *linked*.

L'obbligo di consegna del prospetto d'offerta è dunque entrato in vigore dal 1 luglio 2007 per le sollecitazioni aventi inizio in data successiva al 30 giugno 2007 mentre, con riferimento alle sollecitazioni in corso, è stato individuato quale termine ultimo per l'adeguamento della documentazione d'offerta il 1 novembre 2007.

I principali orientamenti giurisprudenziali sulla disciplina applicabile alle polizze *linked*

Il dibattito giurisprudenziale circa la natura assicurativa ovvero finanziaria delle polizze *linked* si rivela particolarmente interessante in relazione ai contratti distribuiti prima dell'entrata in vigore dell'art. 25-bis del TUF.

In estrema sintesi, un primo orientamento ritiene che la connotazione finanziaria delle polizze *linked* sia prevalente e, pertanto, applica alle stesse la disciplina del TUF e della relativa regolamentazione secondaria di attuazione anche anteriormente alle riforme attuate con la Legge Risparmio.

Una seconda posizione, antitetica alla precedente, evidenzia come, anteriormente a tale momento, i contratti *linked* dovessero considerarsi assoggettati esclusivamente alla disciplina di settore di matrice assicurativa.

Un terzo filone qualifica poi tali polizze come contratti a causa mista e, dunque, soppesando di volta in volta la prevalenza di una componente rispetto all'altra, perviene a soluzioni non uniformi in relazione alla disciplina ad essi applicabile anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 25-bis TUF.

La decisione

Il fondamento dell'azione proposta è la riqualificazione delle polizze come "strumenti finanziari" (si tratta in realtà di prodotti finanziari) anche prima delle modifiche introdotte dalla Legge Risparmio, prospettazione che il Tribunale di Livorno ha ritenuto di respingere integralmente.

La sentenza presenta profili di interesse in primo luogo perché il Giudice toscano fa espressamente riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ed in particolare alla Sent. 1 marzo 2012 (C-166/11), avente ad oggetto una domanda pregiudiziale proposta da una Corte spagnola circa l'applicabilità anche alle polizze *unit linked* della Dir. 85/577/CEE, emanata per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, e ciò proprio in ragione della natura sostanzialmente finanziaria di tale tipologia di prodotti, atteso che la predetta direttiva esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i contratti assicurativi.

In tale pronuncia la Corte di Giustizia, come testualmente rilevato anche dal Tribunale di Livorno, ha ritenuto che "*i contratti detti "unit linked", oppure "collegati a fondi d'investimento" ... sono normali in diritto delle assicurazioni. Difatti, il legislatore dell'Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo dell'assicurazione sulla vita, come si ricava espressamente dall'all. I, punto III della direttiva "assicurazione vita", letto in combinato disposto con l'art. 2, punto 1, lett. a), della stessa direttiva*" (il riferimento è alla Dir. 79/267/CEE del Consiglio del 5 marzo 1979, c.d. Prima Direttiva Vita).

Proprio sulla base di tale principio, ritenuto applicabile anche alle due polizze oggetto di causa, il Tribunale di Livorno ha dichiarato che esse "*sono a tutti gli effetti contratti di assicurazione sulla vita*", con conseguente inapplicabilità della normativa di riferimento in materia di intermediazione finanziaria sino a quando il TUF non è stato modificato al fine di estenderne espressamente l'ambito di applicazione anche alle polizze a contenuto finanziario.

In particolare, aderendo dichiaratamente all'orientamento che ha visto quale prima autorevole voce il Tribunale di Roma, seguito poi tra gli altri dal Tribunale e della Corte di Appello di Torino, il Giudice ha escluso l'applicabilità del TUF alle polizze *linked* sottoscritte prima del 1 luglio 2007, "*data di entrata in vigore dell'art. 25-bis succitato*".

Con la sentenza in esame, dunque, il Tribunale di Livorno ha ritenuto che l'intero impianto normativo costituito e derivato dall'art. 25-bis del TUF sia diventato applicabile, e quindi cogente, solo a seguito dell'entrata in vigore delle relative disposizioni secondarie emanate dalla Consob a modifica del Regolamento Intermediari, che hanno espressamente esteso l'applicabilità delle regole di distribuzione ivi contenute anche alle polizze *linked*.

Esito:

Rigetto delle domande del cliente

Decisioni conformi:

Trib. Milano 23 aprile 2013, n. 5663

C. App. di Torino 20 febbraio 2013, n. 354

Decisioni difformi:

Trib. Treviso 3 febbraio 2014

Trib. Napoli 17 aprile 2013, n. 5060

Riferimenti normativi:

Art. 25-bis, D.Lgs. 14 febbraio 1998, n. 58

Art. 2, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

Art. 11, L. 28 dicembre 2005, n. 262

Art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

Trib. Livorno, 12 febbraio 2015

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters
Kluwer Italia S.r.l.